

Bollettino

2

Anno XLII

n. 2.2

16/28 febbraio 2025

28 febbraio 2025



CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Sommario

Provvedimenti adottati dalla Commissione	3
1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento	3
2 Comunicazioni, avvisi e richiami di attenzione	20
3 Altre decisioni	22
Indice cronologico	25
Indice per materia	27

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Direzione e redazione: via G. B. Martini, 3 – 00198 ROMA, tel. 06/84771

Direttore responsabile: *Antonella Nibaldi*

Comitato di redazione: *Laura Ferri (coordinatrice), Luca Cecchini*

Elaborazione e composizione: *Claudia Amadio, Alfredo Gloria*

Provvedimenti adottati dalla Commissione

1 Delibere e provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento

Delibera n. 23429

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e attribuzione ad interim dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Rapporti con il Pubblico

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con d.P.C.M. del 18 marzo 2021, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con d.P.C.M. del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 22650 del 29 marzo 2023, con la quale al dott. Tommaso DE VITIS, direttore senior, è stato attribuito l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della CONSOB;

VISTA la delibera n. 22815 del 27 settembre 2023, con la quale il predetto incarico è stato prorogato sino al 31 dicembre 2024;

RAVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della CONSOB;

RITENUTO che la dott.ssa Antonella NIBALDI, direttore, sia in possesso dei requisiti per rivestire l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della CONSOB;

VISTA la delibera n. 23260 del 24 settembre 2024;

SU PROPOSTA del Presidente;

DELIBERA:

A decorrere dal 24 febbraio 2025 alla dott.ssa Antonella NIBALDI, direttore, è attribuito l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Consob.

Alla dott.ssa NIBALDI compete lo svolgimento in piena autonomia ed effettività di tutte le attività attribuite dalla legge al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza compete l'esercizio, in piena autonomia, dei poteri previsti dalla legge ai fini dello svolgimento dei compiti di prevenzione della corruzione, ivi inclusi quelli concernenti l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

A decorrere dalla medesima data del 24 febbraio 2025, la dott.ssa Nibaldi cessa dall'incarico di Responsabile dell'Ufficio Rapporti con il Pubblico della Divisione Comunicazione e al dott. Manlio Pisu, Responsabile della citata Divisione, è attribuito ad interim l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Rapporti con il Pubblico.

La presente delibera sarà portata a conoscenza dell'interessata e pubblicata nel Bollettino della CONSOB. L'attribuzione dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla dott.ssa Antonella NIBALDI sarà, altresì, comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità da questa indicate nel sito Internet istituzionale.

19 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23430

Nomina del Responsabile della protezione dei dati personali

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento del personale della CONSOB,

adottato con *delibera* n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con d.P.C.M. del 18 marzo 2021, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB*, adottato con *delibera* n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con d.P.C.M. del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento (UE) 2016/679* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*)";

VISTI, in particolare, gli articoli da 37 a 39 del predetto *Regolamento (UE) 2016/679*, che introducono la figura del *Responsabile della protezione dei dati personali*;

VISTA la *delibera* n. 22975 del 24 gennaio 2024, con la quale è stato attribuito l'incarico di *Responsabile della protezione dei dati personali* all'ing. Giampiero LONGOBARDI, Vice Direttore Generale;

VISTA la *delibera* n. 23177 del 26 giugno 2024, con la quale il predetto incarico è stato prorogato sino al 31 dicembre 2024;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del *Responsabile della protezione dei dati personali* della CONSOB;

RITENUTO che l'avv. Arianna FRACASSI, consigliere senior, non si trovi in situazione di conflitto di interessi con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare e che sia in possesso dei requisiti per rivestire l'incarico di *Responsabile della protezione dei dati personali* della Consob;

SU PROPOSTA del Presidente,

D E L I B E R A:

Art. 1

A decorrere dal 24 febbraio 2025, all'avv. Arianna FRACASSI è attribuito l'incarico di *Responsabile della protezione dei dati personali* della Consob.

Art. 2

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del *Regolamento (UE) 2016/679*, il *Responsabile della protezione dei dati personali* è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal *Regolamento (UE) 2016/679*, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del *Regolamento (UE) 2016/679*, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché

delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del *Regolamento (UE) 2016/679*;
- d) cooperare con il *Garante per la protezione dei dati personali*;
- e) fungere da punto di contatto con il *Garante per la protezione dei dati personali* per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del *Regolamento (UE) 2016/679*, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) tenere il registro delle attività di trattamento.

I compiti del *Responsabile della protezione dei dati personali* attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla CONSOB.

Al *Responsabile della protezione dei dati personali* non saranno assegnate attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di interesse con le relative funzioni.

Il nominativo e i dati di contatto del *Responsabile della protezione dei dati personali* saranno resi disponibili nella *Intranet* e nel sito *Web* dell'Istituto e comunicati al *Garante per la protezione dei dati personali*.

Art. 3

La presente delibera sarà portata a conoscenza dell'interessata e pubblicata nel *Bollettino della CONSOB* e nel sito istituzionale nella sezione *Autorità Trasparente*.

19 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23433

Ordine, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. u), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 129/2024, di cessazione immediata dell'offerta al pubblico italiano di cryptoattività, diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, denominate Token MOGA, svolta tramite il sito internet www.intelligenza-ai.com senza aver notificato un White Paper sulle crypto-attività conformemente all'art. 8 del MiCAR

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il *Regolamento (UE) 2023/1114* del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle crypto-attività ("MiCAR");

VISTO il D.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024;

VISTO il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che, dalle verifiche svolte nel web, è emerso che:

- i. tramite il sito internet www.intelligenza-ai.com – risultato attivo, disponibile in lingua italiana e riconducibile alla Sig.ra Marta Maria Moga – è promossa l'iniziativa "Intelligenza Artificiale WEB3 Blockchain - IA360" descritta come "un progetto pensato per accompagnare le persone nell'esplorazione del mondo dell'IA e delle tecnologie decentralizzate, offrendo conoscenze e strumenti indispensabili per prosperare nel futuro digitale";
- ii. nel sito www.intelligenza-ai.com è – tra l'altro – indicato che il "token MOGA", in relazione al quale sono fornite indicazioni circa le piattaforme di negoziazione ove acquistarlo, costituirebbe il "token ufficiale che sostiene e alimenta il progetto IA360 - Navigare il Futuro con Consapevolezza". Detto token – "creato sulla blockchain di Polygon" – "rappresent[erebbe] il cuore economico del progetto, fornendo supporto finanziario e tecnologico per le iniziative educative e pratiche legate al Web3, al meta-verso e alle tecnologie decentralizzate";
- iii. in calce alle pagine del sito www.intelligenza-ai.com è indicata la possibilità di "scarica[re] il whitepaper ufficiale del token MOGA, [asseritamente] conforme al Regolamento MiCAR, per scoprire tutti i dettagli sul progetto IA360 e la trasparenza del nostro ecosistema";
- iv. nell'ambito della "DOCUMENTAZIONE NORMATIVA PER IL TOKEN MOGA --- WHITEPAPER NORMATIVO" rinvenibile nel sito www.intelligenza-ai.com sono contenute talune informazioni in merito al token MOGA. Ivi il token MOGA è qualificato come "utility token" ed è indicato che lo stesso darebbe "Accesso a risorse e strumenti educativi nel progetto IA360" e consentirebbe di apportare "Sostegno al finanziamento e alla crescita dell'ecosistema IA360";

RILEVATO che la Sig.ra Marta Maria Moga ha trasmesso alla Consob la richiamata "DOCUMENTAZIONE NORMATIVA PER IL TOKEN MOGA --- WHITEPAPER NORMATIVO" con la dichiarata intenzione di attribuire a detta trasmissione valore di notifica ed al predetto documento valore di "white-paper" ai sensi di quanto previsto dal MiCAR e che la Consob ha evidenziato alla Sig.ra Moga che il documento dalla stessa trasmesso non conteneva gli elementi informativi, le dichiarazioni e i requisiti di forma prescritti dal MiCAR e che, in aggiunta, la trasmissione del Documento non integrava gli estremi della notifica del White Paper richiesti dal MiCAR;

RILEVATO, altresì, che nell'ambito di successive interloquazioni, la Sig.ra Marta Maria Moga ha trasmesso due ulteriori versioni del richiamato "WHITEPAPER NORMATIVO" – entrambe inidonee a sanare le carenze rilevate – nell'ambito delle quali la Sig.ra Moga ha precisato di essere l'unico soggetto emittente del token MOGA ed ha comunicato le informazioni di seguito riportate in merito al token MOGA:

- "Numero di token emessi e modalità di utilizzo Totale token emessi: 130.000.000.000.000 MOGA".
- "Titolari attuali: 8".
- "Prezzo attuale: 0,0000000004135 USD per token".
- "Distribuzione: Il principale wallet detiene il 99,7940% dell'offerta totale".
- "Utilizzo: Il token viene assegnato per accedere a servizi della piattaforma IA360 e non ha finalità speculative".

RILEVATO che non si rinviene alcuna indicazione circa il target dei destinatari dell'offerta che potenzialmente risulta, quindi, rivolta al numero più alto possibile di potenziali interessati;

RILEVATO che, come detto, le versioni del "White Paper" trasmesse dalla Sig.ra Moga alla Consob nel corso dell'interlocuzione sono risultate inidonee a sanare le carenze rilevate e che, da ultimo, il tentativo di notifica del "White Paper" effettuato dalla Sig.ra Moga in data 5 febbraio 2025 è stato dichiarato irricevibile dalla Consob con nota prot. n. 0013048/25 del 10 febbraio 2025;

RILEVATO che l'operatività riscontrata sul sito internet www.intelligenza-ai.com è qualificabile come offerta al pubblico italiano di cripto-attività (cd. *other than*) diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica denominati token MOGA;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 3, par. 1, n. 12), del MiCAR, per "offerta al pubblico" deve intendersi "una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività";

CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

- a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto una cripto-attività diversa dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, categoria che comprende gli "utility token", ossia le cripto-attività destinate unicamente a fornire l'accesso a un bene o a un servizio messo a disposizione dal suo emittente ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 9), del MiCAR;
- b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere dette cripto-attività contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;
- c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

RILEVATO che nel "WHITEPAPER NORMATIVO" del token MOGA pubblicato sul sito www.intelligenza-ai.com al par. 2, intitolato "dati identificativi", si legge: "[...] Categoria di Token: Utility Token; Funzionalità Principali: - Accesso a risorse e strumenti educativi nel progetto IA360. - Sostegno al finanziamento e alla crescita dell'ecosistema IA360";

RITENUTO, pertanto, che avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a) il token MOGA, oggetto della proposta veicolata tramite il sito www.intelligenza-ai.com, è ascrivibile alla categoria delle crypto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica poiché è un *utility token*;

RILEVATO che, sebbene la "*DOCUMENTAZIONE NORMATIVA PER IL TOKEN MOGA --- WHITEPAPER NORMATIVO*" relativo al Token MOGA pubblicato sul sito in esame non soddisfi i requisiti prescritti dall'art. 6 del MiCAR ai fini della predisposizione del white paper, le informazioni – seppure scarse – presenti nel medesimo documento risultano comunque sufficienti a fornire una rappresentazione delle principali caratteristiche dei medesimo token e che, pertanto, i contenuti del sito www.intelligenza-ai.com sono comunque idonei a mettere i risparmiatori in grado di decidere se aderire o meno all'iniziativa;

RILEVATO inoltre che nel sito www.intelligenza-ai.com, ove è pubblicato il "*White Paper*" relativo al Token MOGA, l'iniziativa in discorso viene promossa in termini standardizzati e uniformi;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi che inducono a ritenere che l'offerta in esame sia rivolta anche al pubblico residente in Italia, dal momento che il sito *internet* www.intelligenza-ai.com risulta disponibile in lingua italiana e, nell'ambito del medesimo sito, il "*White-Paper*" risulta unicamente disponibile in italiano;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dalla Sig.ra Marta Maria Moga tramite il sito www.intelligenza-ai.com presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di crypto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica come sopra definita;

VISTO che l'art. 4, par. 1, del MiCAR stabilisce che "*Una persona non presenta un'offerta al pubblico nell'Unione di una crypto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica a meno che tale persona: a) sia una persona giuridica; b) abbia redatto un White Paper sulle crypto-attività in relazione a tale crypto-attività conformemente all'articolo 6; c) abbia notificato il White Paper sulle crypto-attività conformemente all'articolo 8; d) abbia pubblicato il White Paper sulle crypto-attività conformemente all'articolo 9; [...]*";

RILEVATO che in relazione alla descritta attività non risulta essere stato validamente notificato alla Consob il white paper destinato alla pubblicazione dal momento che la "*DOCUMENTAZIONE NORMATIVA PER IL TOKEN MOGA --- WHITEPAPER NORMATIVO*" trasmesso alla Consob dalla Sig.ra Marta Maria Moga, sia nella versione iniziale che in quelle successivamente inviate, non contiene gli elementi informativi, le dichiarazioni e i requisiti di forma prescritti dal MiCAR e che, in aggiunta, la trasmissione del Documento non integra gli estremi della notifica del white paper

richiesti dal MiCAR e che il tentativo di notifica del "*White Paper*" effettuato dalla Sig.ra Moga in data 5 febbraio 2025 è stato dichiarato irricevibile dalla Consob con nota prot. n. 0013048/25 del 10 febbraio 2025;

RILEVATO, inoltre, che l'offerta non sembra ricadere in alcuna delle ipotesi di esenzione dall'obbligo di redazione, notifica e pubblicazione del white paper nonché di esclusione dell'applicazione delle previsioni dell'intero titolo II del MiCAR;

CONSIDERATO, pertanto, accertato lo svolgimento tramite il sito www.intelligenza-ai.com di un'offerta al pubblico di crypto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica in violazione delle disposizioni normative in materia e che l'offerta al pubblico in argomento risulta tuttora in corso di svolgimento;

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 129/2024 "*Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114*";

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 94, par. 1, lett. u) del MiCAR – titolato "*Poteri delle autorità competenti*" – "*qualora vi sia motivo di presumere [...] che una persona stia offrendo cryptoattività [...] diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica senza aver notificato un White Paper sulle crypto-attività conformemente all'articolo 8*" del MiCAR, le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, dispongono del potere "*di ordinare la cessazione immediata dell'attività senza preavviso o imposizione di un termine*";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina la cessazione immediata dell'offerta al pubblico italiano di crypto attività, diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, denominate Token MOGA, effettuata senza aver notificato un White Paper sulle crypto-attività conformemente all'art. 8 del MiCAR e posta in essere tramite il sito *internet* www.intelligenza-ai.com.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

19 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23434

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://tsafgroup.com> e la relativa pagina <https://client.tsafgroup.com>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

- i. mediante il sito internet <https://tsafgroup.com> risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul mercato forex e su CFD relativi a indici, azioni, cripto-valute e materie prime;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito <https://tsafgroup.com> e l'apertura di un account di trading a partire dalla relativa pagina <https://client.tsafgroup.com>;
- iii. all'interno del sito <https://tsafgroup.com> sono presenti generici riferimenti a "TSAFGroup" e alla casella di posta elettronica "support@tsafgroup.com" senza alcuna indicazione relativa alla sede sociale.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet <https://tsafgroup.com> e la relativa pagina <https://client.tsafgroup.com> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet <https://tsafgroup.com> è risultato disponibile anche in lingua italiana e in merito alla descritta operatività è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza;

CONSIDERATO che il sito internet <https://tsafgroup.com> e la relativa pagina <https://client.tsafgroup.com> non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offra o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet <https://tsafgroup.com> e la relativa pagina <https://client.tsafgroup.com> consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

20 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23435

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://emeraltrade.com> e relativa pagina <https://trade.emeraltrade.com>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

- i. mediante il sito <https://emeraltrade.com> - risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare CFD su valute, azioni, indici, ETF e materie prime tramite una piattaforma di trading;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito <https://emeraltrade.com> - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina

<https://trade.emeraltrade.com>, direttamente raggiungibile dalla *homepage* del sito <https://emeraltrade.com> – l'apertura di un *account* e l'impiego di una provvista di denaro;

iii. in particolare, sul sito <https://emeraltrade.com> sono menzionate sei tipologie di *account* denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "Standard", "Bronzo", "Argento", "Oro", "Platino" e "VIP";

iv. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, nel sito sono unicamente presenti generici riferimenti a "Emeraltrade" ed è indicato un indirizzo di posta elettronica (support@emeraltrade.com);

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://emeraltrade.com> e la relativa <https://trade.emeraltrade.com> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://emeraltrade.com> e la relativa pagina <https://trade.emeraltrade.com>, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini *internet* sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. *cold calling*) nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, sono state riferite perdite patrimoniali da parte di utenti italiani ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a limitare o escludere la registrazione da parte degli utenti connessi al web dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito *internet* <https://emeraltrade.com> e la relativa pagina <https://trade.emeraltrade.com> non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf – titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" – la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete *internet* senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://emeraltrade.com> e la relativa <https://trade.emeraltrade.com> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

20 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23436

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito *internet* <https://macanlimited-holdingsltd.com> e la pagina <https://trd.macanlimited-holdingsltd.com>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

- i. mediante il sito *internet* <https://macanlimited-holdingsltd.com> – risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare azioni, obbligazioni, *futures*, ETF, contratti su valute e valute digitali tramite una piattaforma di *trading*;
- ii. per l'effettuazione delle operazioni di *trading* è richiesta la registrazione sul sito all'indirizzo [url https://trd.macanlimited-holdingsltd.com](https://trd.macanlimited-holdingsltd.com) tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il *trading*: al riguardo, nel sito si prospettano sei tipologie di conto ("Standard", "Bronzo", "Argento", "Oro", "Platino" e "VIP") che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo richiesto;
- iii. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, nel sito <https://macanlimitedholdingsltd.com> si fa riferimento a "Macan Holdings Ltd" con asserita sede nel Regno Unito;

VISTA la delibera Consob n. 23324 del 20 novembre 2024 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito *internet*

<https://macanholdings.limited> e la pagina <https://cfid.macanholdingslimited.com>;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello del sito <https://macanholdings.limited>, il sito <https://macanlimited-holdingsltd.com> ne replica i contenuti ed il formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://macanlimited-holdingsltd.com> e la pagina <https://trd.macanlimited-holdingsltd.com> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://macanlimited-holdingsltd.com> e la pagina <https://trd.macanlimited-holdingsltd.com> è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i detti domini sono risultati disponibili in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani; inoltre, in relazione al detto sito è stata riferita attività di interazione con la clientela italiana e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che il sito *internet* <https://macanlimited-holdingsltd.com> e la pagina <https://trd.macanlimited-holdingsltd.com> non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale *"L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi"*;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf - titolato *"Poteri di contrasto all'abusivismo"* - la Consob *"può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione"*;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://macanlimited-holdingsltd.com> e la pagina <https://trd.macanlimited-holdingsltd.com> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei

confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

20 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23437

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet <https://itradingfx.com> e le pagine <https://account.itradingfx.com> e <https://tradingapi.tradingchart.io>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

- i. mediante il sito *internet* <https://itradingfx.com> - risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di *trading* su azioni e su *CFD* relativi ad azioni, *ETF*, materie prime, indici e criptovalute;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta la registrazione al sito <https://itradingfx.com> - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina <https://account.itradingfx.com> - l'apertura di un conto e l'accesso alla piattaforma di *trading* disponibile in corrispondenza del dominio <https://tradingapi.tradingchart.io>;
- iii. in particolare, sul sito <https://itradingfx.com> sono menzionate quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, *"Bronzo"*, *"Oro"*, *"Platino"* ed *"Esclusivo"*;
- iv. quanto alla riconducibilità, nei *"Termini e Condizioni"* del sito sono presenti generici riferimenti a *"ITTradingFX"*;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://itradingfx.com> e le pagine <https://account.itradingfx.com> e <https://tradingapi.tradingchart.io> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://itradingfx.com> e le pagine <https://account.itradingfx.com> e <https://tradingapi.tradingchart.io>, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito *internet* <https://itradingfx.com> e la pagina <https://account.itradingfx.com> sono risultati disponibili anche in lingua italiana e, in relazione al medesimo sito <https://itradingfx.com>, è stata altresì riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, nel sito <https://itradingfx.com> è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito <https://itradingfx.com>;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito <https://itradingfx.com> e le pagine <https://account.itradingfx.com> e <https://tradingapi.tradingchart.io> non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale *"L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi"*;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del TUF – titolato *"Poteri di contrasto all'abusivismo"* – la Consob *"può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione"*;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://itradingfx.com> e le pagine <https://account.itradingfx.com> e <https://tradingapi.tradingchart.io> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

20 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23438

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.revolutfx.net e la relativa pagina <https://client.revolutfx.net>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

- i. mediante il sito www.revolutfx.net – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatica incorporato nel medesimo sito – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare *trading* su *CFD* relativi a indici, criptovalute ed ETF;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta l'iscrizione al sito www.revolutfx.net – mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina <https://client.revolutfx.net>, direttamente raggiungibile dalla *homepage* del sito www.revolutfx.net – l'apertura di un *account* e l'impiego di una provvista di denaro;
- iii. in particolare, sul sito www.revolutfx.net sono menzionate quattro tipologie di *account* denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, *"Micro"*, *"Standard"*, *"Premium"* e *"VIP"*;
- iv. quanto alla riconducibilità, nel sito sono unicamente presenti generici riferimenti al brand *"Revolutfx"* ed è indicato un indirizzo di posta elettronica (support24@revolut-fx.net);

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* www.revolutfx.net e la relativa <https://client.revolutfx.net> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* www.revolutfx.net e la relativa pagina <https://client.revolutfx.net>, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito *internet* www.revolutfx.net è risultato disponibile in lingua italiana mediante un sistema di traduzione automatica incorporato nel medesimo sito e, in relazione alle iniziative promosse tramite il

medesimo sito www.revolutfx.net, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. *cold calling*) nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, è stata acquisita copia di conversazioni intercorse in lingua italiana mediante una applicazione di messaggistica istantanea tra operatori del sito www.revolutfx.net e risparmiatori italiani; sono state riferite perdite patrimoniali da parte di utenti italiani in relazione alle iniziative promosse sul medesimo sito www.revolutfx.net e nell'ambito del sito www.revolutfx.net è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a limitare o escludere la registrazione da parte degli utenti connessi al web dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito *internet* www.revolutfx.net e sulla relativa <https://client.revolutfx.net> non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale *"L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi"*;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del Tuf – titolato *"Poteri di contrasto all'abusivismo"* – la Consob *"può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione"*;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* www.revolutfx.net e la relativa <https://client.revolutfx.net> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

20 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23440

Autorizzazione di Prometheus Investment Management Ltd all'esercizio, in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, del servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti ed iscrizione della stessa Società nell'Albo di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali [come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quiquies*, lettera a), e comma 2-*sexies*, lettera a), del medesimo TUF] in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, il Libro II, Parte V, che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;

VISTA la delibera Consob n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che il Regno Unito ha assunto, a far data dal 1° febbraio 2020, la condizione di Stato non UE e che, in data 31 dicembre 2020, si è concluso il periodo di transizione durante il quale la normativa europea ha continuato ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato Membro;

VISTO lo "European Union Withdrawal Act 2018" britannico, in particolare le sezioni 2 e 3;

VISTI i protocolli d'intesa ("MoUs") tra l'Autorità europea dei valori mobiliari ("ESMA") e le Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, tra cui la Consob, con la *Financial Conduct Authority* del Regno Unito, sottoscritti in data 30 gennaio 2019;

VISTO il comunicato pubblicato dall'ESMA in data 17 luglio 2020 con il quale è stato rappresentato che la stessa ESMA, le autorità nazionali e la *Financial Conduct Authority* del Regno Unito hanno confermato che i citati *MoUs* siglati nel 2019 rimangono validi anche dopo la conclusione del periodo di transizione;

VISTA la nota pervenuta il 25 marzo 2024 con la quale *Prometheus Investment Management Ltd* ha presentato alla Consob istanza, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, al fine di essere autorizzata a prestare in Italia come impresa di paese terzo, nei confronti esclusivamente di investitori professionali di diritto, nella modalità della libera prestazione, il servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del TUF, senza detenzione, neanche in via temporanea, degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela;

VISTE le informazioni integrative trasmesse da *Prometheus Investment Management Ltd* da ultimo in data 20 febbraio 2025;

VISTE le informazioni fornite dalla *Financial Conduct Authority*, nella sua qualità di Autorità del Paese di origine competente a vigilare sulla *Prometheus Investment Management Ltd*;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono allo stato i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da *Prometheus Investment Management Ltd*;

DELIBERA:

Prometheus Investment Management Ltd, con sede nel Regno Unito, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, a svolgere, in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quinquies*, lettera a), e comma 2-*sexies*, lettera a), del medesimo TUF, il servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del TUF, con le seguenti modalità operative:

- senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.

Prometheus Investment Management Ltd viene iscritta nella sezione imprese di Paesi terzi diverse dalle banche dell'Albo di cui all'art. 20 del TUF.

Prometheus Investment Management Ltd è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di Paesi terzi ai sensi del TUF ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di *Prometheus Investment Management Ltd* nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

26 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23441

Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Automation Systems S.p.A., ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998, su azioni ordinarie emesse da Piovan S.p.A.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("TUF");

VISTI in particolare gli articoli 101-*bis* e ss. del TUF;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, nonché la relativa normativa attuativa;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

VISTO il comunicato del 19 luglio 2024 con cui Automation Systems S.p.A. (l'"Offerente" o "Acquirente"), società il cui capitale sociale è indirettamente detenuto dal fondo Investindustrial VIII SCSp, ha reso noto, tra l'altro:

- di aver sottoscritto, in pari data, (a) con Pentafin S.p.A. ("Pentafin") un contratto di compravendita (il "Contratto di Compravendita"), per l'acquisto di una partecipazione rappresentativa del 58,35% del capitale sociale di Piovan S.p.A. ("Piovan" o l'"Emittente") – società con azioni quotate sull'Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), ad un prezzo per ciascuna azione compravenduta pari ad Euro 14,00 e pertanto per un corrispettivo complessivo pari a circa Euro 438 milioni; (b) con 7-Industries Holding B.V. un contratto di compravendita (il "Contratto di Compravendita 7-Industries") per l'acquisto di n. 3.467.698 azioni ordinarie di Piovan, rappresentative del 6,47% del capitale sociale di Piovan, ad un prezzo per azioni pari ad Euro 14,00 e pertanto per un corrispettivo complessivo pari a circa Euro 49 milioni;
- che, in pari data, Automation Systems Collective S.C.A., società di diritto lussemburghese indirettamente detenuta dal fondo Investindustrial VIII SCSp, e Pentafin hanno sottoscritto un accordo di investimento che disciplina, tra l'altro, gli impegni di re-investimento, all'esecuzione del Contratto di Compravendita, da parte di Pentafin nella *holding* che, indirettamente, detiene il 100% dell'Acquirente (l'"Accordo di Investimento"). Ai sensi dell'Accordo di Investimento era previsto che, al *closing*: (i) Pentafin diventasse titolare di una partecipazione minoritaria indiretta nell'Offerente; e (ii) le parti sottoscrivessero un patto parasociale (il "Patto Parasociale") volto a disciplinare, secondo la prassi di mercato, il governo societario di Piovan e il trasferimento delle relative partecipazioni;

VISTO il comunicato del 28 gennaio 2025, diffuso ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti (la "Comunicazione"), con cui l'Offerente ha reso noto che, a seguito del perfezionamento in pari data del Contratto di Compravendita, l'Offerente è divenuto titolare di una partecipazione pari al 64,82% del capitale sociale di Piovan e si sono verificati, in capo al medesimo Offerente, i presupposti di legge per promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (l'"Offerta"), sulla totalità delle azioni ordinarie di Piovan, avente ad oggetto la totalità delle Azioni Piovan dedotte (i) le n. 34.743.239 Azioni già di titolarità dell'Offerente a tale data e (ii) le n. 2.378.220 Azioni proprie detenute dall'Emittente, per un corrispettivo di Euro 14,00 *cum dividendo* per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo");

CONSIDERATO che la citata Comunicazione è risultata contenere gli elementi informativi previsti dall'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti;

CONSIDERATO che, in data 29 gennaio 2025, con nota inoltrata per posta elettronica certificata (prot. n. 0009419/25), l'Offerente ha trasmesso alla Consob, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 102, comma 3, del TUF, il documento relativo all'Offerta destinato alla pubblicazione (il "Documento"), redatto in conformità alle disposizioni di cui al citato Regolamento Emittenti;

VISTA la nota del 3 febbraio 2025 (prot. n. 0011054/25), con la quale la Consob ha comunicato all'Offerente di aver avviato il procedimento amministrativo n. 177787/25, finalizzato all'approvazione del Documento, nonché la sospensione, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, dei termini del suddetto procedimento a far data dal medesimo 3 febbraio 2025 e richieste, tra l'altro, modifiche e integrazioni al citato Documento;

VISTA le note del 4, dell'11 e del 17 febbraio 2025 (prot. nn. 0011431/25, 0013212/25 e 0015275/25) con cui l'Offerente, in riscontro alle predette richieste, ha fornito gli elementi informativi richiesti e ha trasmesso una nuova versione del Documento;

VISTA la nota del 18 febbraio 2025 (prot. n. 0015300/25) con la quale la Consob ha riavviato i termini del procedimento concernente l'Offerta a far data dal 19 febbraio 2025 (incluso);

VISTA la nota del 19 febbraio 2025 (prot. Consob n. 0015781/25), con cui Borsa Italiana ha comunicato di aver concordato con l'Offerente, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, che il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio il 3 marzo 2025 e terminerà il 21 marzo 2025 incluso, con eventuale riapertura dei termini dal 31 marzo al 4 aprile 2025;

VISTO il Documento trasmesso dall'Offerente in data 20 febbraio 2025 (prot. n. 0016375/25) contenente le modifiche e le integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria;

VISTA la proposta degli Uffici di cui alla Relazione per la Commissione del 20 febbraio 2025 (prot. n. 0016472/25), e le relative motivazioni, condivise dalla Commissione, che integralmente si richiamano;

VISTI gli altri atti istruttori del procedimento;

VISTO l'art. 102, comma 4, del TUF, ai sensi del quale la Consob *"Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. (...) Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. (...) Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato"*;

VISTO l'articolo 40, comma 5, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale *"[il] periodo di adesione non può avere inizio prima che siano trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione del documento d'offerta, ovvero, nel caso in cui tale documento comprenda già il comunicato dell'emittente, prima del giorno di pubblicazione"*;

PRESO ATTO che l'Offerente ha dichiarato che il Documento pubblicato conterrà il comunicato che sarà approvato, ai sensi dell'articolo 103 del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, corredato dal parere degli amministratori indipendenti redatto ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti;

VISTO l'articolo 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale *"L'offerente, entro il giorno antecedente alla data prevista per la pubblicazione del documento di offerta, trasmette alla Consob: a) la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento dell'offerta [...]"*;

CONSIDERATO che, ad oggi, l'Offerente non ha trasmesso, ai sensi dall'articolo 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, la documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia di esatto adempimento connessa agli impegni di pagamento assunti nei confronti degli aderenti all'Offerta;

RITENUTO che il Documento trasmesso dall'Offerente con la citata nota del 29 gennaio 2025, come da ultimo modificato in data 20 febbraio 2025, sia idoneo a consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'Offerta;

D E L I B E R A :

È approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, il documento concernente l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Automation Systems S.p.A., ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, avente ad oggetto massime n. 16.701.161 Azioni Piovan, rappresentative del 31,16% del capitale sociale dell'Emittente, ossia la totalità delle Azioni dedotte le n. 34.743.239 Azioni già di titolarità dell'Offerente (pari al 64,82% del capitale sociale dell'Emittente) e le n. 2.155.600 Azioni Proprie (pari al 4,02% del capitale sociale dell'Emittente), per un corrispettivo unitario pari a 14,00 euro, nel testo inviato in data 29 gennaio 2025 e da ultimo modificato in data 20 febbraio 2025.

La pubblicazione del predetto Documento non potrà avvenire prima che venga trasmessa alla Consob la documentazione concernente l'avvenuta costituzione della garanzia di esatto adempimento degli obblighi di pagamento del corrispettivo dell'Offerta.

La presente delibera sarà comunicata all'Offerente mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.

Il presente provvedimento, potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino.

26 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23443

Nomina del Collegio di disciplina per il biennio 2025-2026

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento del personale della CONSOB*, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021 e le successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 87 e 86, rispettivamente della I e della II parte del citato *Regolamento del personale*, la Commissione procede, all'inizio di ogni biennio, alla nomina del *Collegio di disciplina*;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina del *Collegio di disciplina* per il biennio 2025-2027;

CONSIDERATO che, ai sensi dei citati artt. 87 e 86, il *Collegio di disciplina* è composto da un *funzionario generale*, che lo presiede, e da quattro dipendenti appartenenti a un *segmento professionale* non inferiore a quello di *direttore*, e che, in caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da uno dei membri effettivi appartenenti al *segmento* più elevato e gli altri membri effettivi sono sostituiti da membri supplenti, scelti tra dipendenti appartenenti a un *segmento professionale* non inferiore a quello di *direttore*;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dei già citati artt. 87 e 86, le mansioni di segretario del *Collegio di disciplina* sono svolte da un dipendente appartenente a un *segmento professionale* non inferiore a quello di *consigliere*, sostituito o coadiuvato, ove occorra, da un vice segretario, appartenente a un *segmento professionale* non inferiore a quello di *consigliere*;

CONSIDERATO, altresì, che le predette disposizioni regolamentari prevedono che alle riunioni del *Collegio* intervenga il responsabile della Consulenza Legale in qualità di consulente e senza diritto a voto;

DELIBERA:

Per il biennio 2025-2026 il *Collegio di disciplina* per il personale della CONSOB è composto come segue:

Dott. Aldo MAGNONI	funzionario generale	presidente
Dott. Mauro LORENZONI	direttore centrale	membro
Dott.ssa Adriana ROSSETTI	direttore centrale	membro
Dott.ssa Silvia ULISSI	direttore centrale	membro
Avv. Simone ALVARO	direttore senior	membro.

In caso di assenza o impedimento, i membri del *Collegio* saranno così sostituiti:

- il Dott. Aldo Magnoni, dal Dott. Mauro LORENZONI, direttore centrale;
- il Dott. Mauro LORENZONI, dalla Dott.ssa Serenella Maria PIZZOFERRATO, direttore senior;
- la Dott.ssa Adriana ROSSETTI, dalla Dott.ssa Elisabetta CAFIERO, direttore senior;
- la Dott.ssa Silvia ULISSI, dal Dott. Vincenzo CIMINO, direttore senior;
- l'Avv. Simone ALVARO, dal Dott. Roberto POLEGRI, direttore senior.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal Dott. Andrea D'INTINO, consigliere senior, coadiuvato o sostituito, ove occorra, dall'Avv. Ambra CAPUTO, consigliere senior.

Alle riunioni del *Collegio* parteciperà il responsabile della Consulenza Legale, in qualità di consulente e senza diritto al voto. In caso di assenza o impedimento, il responsabile della Consulenza Legale sarà sostituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 87, comma 5 e 86, comma 4, rispettivamente della I e della II parte del *Regolamento del Personale*.

La presente delibera sarà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel *Bollettino della CONSOB*.

26 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23446

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.streetstate-vip.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

- i. mediante il sito internet www.streetstate-vip.com -

risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare CFD su valute, azioni, indici e materie prime tramite una piattaforma di *trading*;

- ii. per l'effettuazione delle operazioni di *trading* è richiesta la registrazione sul predetto sito tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il *trading*: al riguardo, nel sito si prospettano due tipologie di conto ("*Rasoio*" e "*Standard*") che differiscono, tra l'altro, per le commissioni previste;
- iii. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, nel sito www.streetstate-vip.com si fa riferimento alla State Street Markets Limited con asserita sede in Colorado ed è indicata la casella e-mail support@statestreet.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* www.streetstate-vip.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* www.streetstatevip.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato disponibile in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani; inoltre, in relazione al detto sito è stata riferita attività di interazione con la clientela italiana e sono pervenuti esposti da parte di soggetti italiani;

CONSIDERATO che il sito *internet* www.streetstate-vip.com non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf – titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" – la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione*";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* www.streetstate-vip.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

26 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23447

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://flowtradey.nl>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:

- i. mediante il sito *internet* <https://flowtradey.nl> – risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare CFD su valute, azioni, indici e materie prime tramite una piattaforma di *trading*;
- ii. per l'effettuazione delle operazioni di *trading* è richiesta la registrazione sul sito tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il *trading*: al riguardo, nel sito si prospettano tre tipologie di conto ("*Oro*", "*Platino*" e "*VIP*") che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo richiesto;
- iii. ad esito della registrazione si accede all'area riservata, dove è possibile effettuare depositi e accedere alla piattaforma di *trading*;
- iv. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, nel sito <https://flowtradey.nl> si fa riferimento a "Flowtradey" ed è indicata la casella e-mail support@flowtradey.info;

VISTA la delibera n. 23363 del 10 dicembre 2024 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito *internet* www.flowtradey.com;

VISTA la delibera n. 23419 del 6 febbraio 2025 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito *internet* <https://flowtradey.pro>;

CONSIDERATO che il sito *internet* <https://flowtradey.nl> presenta un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei siti www.flowtradey.com e <https://flowtradey.pro> nonché analoghi contenuti e formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://flowtradey.nl> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://flowtradey.nl> è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato disponibile in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani; inoltre, in relazione al detto sito è stata riferita attività di interazione con la clientela italiana e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che il sito *internet* <https://flowtradey.nl> non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale *"L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi"*;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf – titolato *"Poteri di contrasto all'abusivismo"* – la Consob *"può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione"*;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://flowtradey.nl> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

26 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23448

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://alfacapital-cfd.com> e relativa pagina <https://client.alfacapital-cfd.com>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

- i. mediante il sito <https://alfacapital-cfd.com> – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare *CFD* su valute, materie prime, indici, ETF e cripto-valute tramite una piattaforma di *trading*;
- ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di *trading* è richiesta l'iscrizione al sito <https://alfacapital-cfd.com> – mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina <https://client.alfacapital-cfd.com>, direttamente raggiungibile dalla *homepage* del sito <https://alfacapital-cfd.com> – l'apertura di un *account* e l'impiego di una provvista di denaro;
- iii. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, nel sito sono unicamente presenti generici riferimenti a *"AlfacapitalCFD"* ed è indicato un indirizzo di posta elettronica (contact@alfacapital-cfd.com);

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* <https://alfacapital-cfd.com> e la relativa pagina <https://client.alfacapital-cfd.com> è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* <https://alfacapital-cfd.com> e la

relativa pagina <https://client.alfacapital-cfd.com>, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini *internet* sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, sono state riferite perdite patrimoniali da parte di utenti italiani ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a limitare o escludere la registrazione da parte degli utenti connessi al web dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito <https://alfacapital-cfd.com> e la relativa pagina <https://client.alfacapital-cfd.com> non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale *"L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi"*;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf – titolato *"Poteri di contrasto all'abusivismo"* – la Consob *"può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione"*;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

DELIBERA:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* <https://alfacapital-cfd.com> e la relativa pagina <https://client.alfacapital-cfd.com> consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

26 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Delibera n. 23449

Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente a oggetto i tre piani di investimento "Standard" denominati "Piano di avviamento", "Piano base" e "Piano Standard" e i tre piani di investimento "A lungo termine" denominati "Primo Ambasciatore", "Secondo Ambasciatore" e "Ambasciatore Senior (Ambasciatore del petrolio e del gas)" promossa dalla "Peoplelife- Dataexit" anche tramite il sito internet <https://peoplelife-datexit.com>

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata riscontrata la presenza nel web del sito <https://peoplelife-datexit.com> risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana mediante un meccanismo di traduzione automatica;

RILEVATO che tramite il sito <https://peoplelife-datexit.com> sono promossi tre piani di investimento *"Standard"* denominati *"Piano di avviamento"*, *"Piano base"* e *"Piano Standard"* e tre piani di investimento *"A lungo termine"* denominati *"Primo Ambasciatore"*, *"Secondo Ambasciatore"* e *"Ambasciatore Senior (Ambasciatore del petrolio e del gas)"*;

RILEVATO che, in base alle informazioni presenti sul sito <https://peoplelife-datexit.com>, i predetti *"Piani di investimento"* si distinguerebbero tra loro per il deposito minimo e massimo consentiti nonché per la percentuale di "guadagno" che assicurerebbero ai sottoscrittori con cadenza periodica, come di seguito indicato:

RILEVATO che, in base alle informazioni presenti sul sito <https://peoplelife-datexit.com>, i predetti *"Piani di investimento"* si distinguerebbero tra loro per il deposito minimo e massimo consentiti nonché per la percentuale di "guadagno" che assicurerebbero ai sottoscrittori con cadenza periodica, come di seguito indicato:

Piani Standard			
Denominazione	Importo min. – max	Interesse	Periodo
Avviamento	\$50 – \$499	10%	Dopo 3 giorni
Base	\$500 – \$999	15%	Dopo 7 giorni
Standard	\$1000 – \$4.999	20%	Dopo 34 ore per 24 giorni

Piani a lungo termine			
Denominazione	Importo min. – max	Interesse	Periodo
Primo Ambasciatore	\$50.000 – illimitato	80%	Dopo 30 giorni
Secondo Ambasciatore	\$50.000 – \$99.999	100%	Dopo 60 giorni
Ambasciatore Senior (Ambasciatore del petrolio e del gas)	\$100.000 – illimitato	200%	Dopo 60 giorni

RILEVATO che per l'utente è possibile registrarsi al sito internet <https://peoplelifedatexit.com> e accedere all'area riservata;

RILEVATO che nella sezione "Affiliato" del suddetto sito internet viene fornita la descrizione di un meccanismo di affiliazione che consente all'aderente di conseguire guadagni per ogni nuovo cliente che sottoscrive uno dei piani di investimento proposti ["Guadagna commissioni per ogni cliente che porti"]. Più in dettaglio il sistema prevedrebbe il riconoscimento di "commissioni di riferimento" fino a tre livelli pari al "5%, 2% e 1%" delle somme depositate a favore dell'utente che, oltre a sottoscrivere uno dei richiamati "piani di investimento", effettui delle affiliazioni ["Guadagna soldi ogni volta che i tuoi referral depositano soldi"];

RILEVATO che nel sito internet è presente un "Certificate of Incorporation" con riportata l'indicazione della (inesistente) "United State Security and Exchange Commission" unitamente al logo della CONSOB con l'avviso "Italian Certificate of Authauriaion";

RILEVATO che la "Peoplelife-dataexit", con asserita sede nel Regno Unito, menzionata nel sito <https://peoplelife-datexit.com>, non ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate dalla Consob e trasmesse anche agli indirizzi mail indicati nel documento "Termini e Condizioni" pubblicato nel medesimo sito <https://peoplelife-datexit.com>;

RILEVATO che l'operazione sopradescritta è presentata come un'opportunità di investimento;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

- la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf – sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
- la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

- la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

RILEVATO che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito <https://peoplelifedatexit.com> sembrerebbe presentare caratteristiche tali da ricondurre i descritti "piani di investimento" nel novero dei prodotti finanziari *sub specie* di "forma di investimento di natura finanziaria";

CONSIDERATO che in tale ipotesi sembrano ricorrere, secondo il consolidato orientamento della Consob, avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità, gli elementi qualificanti la nozione di "investimento di natura finanziaria" – diverso dallo strumento finanziario – stante la compresenza di i) un impiego di capitale; ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione *de qua* prevede a) che l'aderente impieghi il proprio capitale per la sottoscrizione di uno o più "Piani di investimento" tra quelli indicati sul sito <https://peoplelife-datexit.com>; b) che in virtù dell'anzidetta sottoscrizione è prospettato agli investitori un rendimento variabile in relazione al "Piano di investimento" sottoscritto da ciascun utente senza che gli stessi utenti siano chiamati a svolgere alcuna ulteriore attività; c) la conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale dei contratti promossi tramite il sito internet <https://peoplelifedatexit.com> è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, avendo quindi il contratto una "finalità di investimento");

RITENUTO, pertanto, che avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", le proposte negoziali formulate anche tramite il sito <https://peoplelife-datexit.com> sulla base di quanto rilevato, sembrano possedere le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi presenti nel sito <https://peoplelifedatexit.com> forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi che inducono a ritenere che l'offerta in esame sia rivolta anche al pubblico residente in Italia in quanto sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che hanno riferito di essere stati contattati da incaricati della "Peoplelife-dataexit" che avrebbero evidenziato che la "Peoplelife-dataexit" sarebbe un soggetto autorizzato dalla Consob. Al riguardo, all'interno del sito *internet* in argomento è pubblicata l'immagine dell'artefatto "Certificate of Incorporation" recante il logo della CONSOB con specificato "Italian Certificate of Authorisation". Inoltre, i contenuti del sito <https://peoplelife-datexit.com> sono risultati disponibili anche in lingua italiana attraverso un meccanismo di traduzione automatica. Infine, mediante il suddetto sito web è altresì promosso uno schema di vendita che offre all'utente possibilità di guadagno derivanti dal reclutamento di ulteriori aderenti all'iniziativa e tale schema è idoneo a veicolare l'offerta di prodotti finanziari anche presso il pubblico degli investitori italiani;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dalla "Peoplelife-dataexit" presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

VISTO l'art. 94-bis del Tuf, al comma 1, stabilisce che "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). ...";

RILEVATO che in relazione alla descritta attività non risulta essere stato trasmesso alla Consob il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATA altresì l'inesistenza di cause di esenzione, previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Reg. Emittenti"),

dall'applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio di cui agli artt. 93-bis e ss. del Tuf;

CONSIDERATO, pertanto, che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia e che l'offerta al pubblico dei prodotti finanziari in argomento risulta tuttora in corso di svolgimento;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf, in base al quale la Consob: "può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a) [ovvero titoli], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione";

CONSIDERATO che, stante la sussistenza dei suddetti presupposti, si ravvisa l'urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato;

D E L I B E R A:

È sospesa, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto tre piani di investimento "Standard" denominati "Piano di avviamento", "Piano base" e "Piano Standard" e tre piani di investimento "A lungo termine" denominati "Primo Ambasciatore", "Secondo Ambasciatore" e "Ambasciatore Senior (Ambasciatore del petrolio e del gas)" posta in essere dalla "Peoplelife-dataexit" anche tramite il sito *internet* <https://peoplelifedatexit.com>.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

26 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

2 Comunicazioni, avvisi e richiami di attenzione

Comunicazione n. 1/25 del 28 febbraio 2025

Le nuove previsioni di EMIR 3.0

Il 4 dicembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il pacchetto legislativo che comprende il Regolamento (UE) 2024/2987 recante principalmente modifiche al Regolamento EMIR n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (il "Regolamento" o anche "EMIR 3.0") e la Direttiva 2024/2994.

Il principale obiettivo di tale Regolamento, entrato in vigore il 24 dicembre 2024, è di favorire la compensazione centralizzata nell'Unione europea, prevedendo al contempo un quadro normativo e di vigilanza più solido.

A tal fine, EMIR 3.0 introduce, tra l'altro, taluni nuovi adempimenti in capo a controparti finanziarie e non finanziarie, ai partecipanti diretti delle CCP e ai clienti che prestano servizi di compensazione; in particolare, il Regolamento:

- con l'obiettivo di ridurre i rischi per la stabilità finanziaria associati alle esposizioni eccessive dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione nei confronti di CCP di Paesi terzi di rilevanza sistemica (CCP di classe 2) che forniscono servizi di *clearing* sulle categorie di contratti indicate nella nuova normativa¹, prevede l'obbligo, per le controparti finanziarie e non finanziarie che rispettino determinati requisiti, di aprire e mantenere presso una CCP europea autorizzata almeno un conto attivo conforme a specifiche caratteristiche, su cui compensare un numero rappresentativo di operazioni relative alle suddette tipologie di strumenti (c.d. *active account* o conto attivo - articolo 7 bis). Sono altresì previsti obblighi di *reporting* al riguardo (articolo 7 ter);
- rafforza gli obblighi di trasparenza in capo ai soggetti - partecipanti diretti e clienti - che prestano servizi di compensazione (articoli 7 quater e 38, paragrafi 8 e 9);
- impone obblighi di *reporting* sull'attività posta in essere da partecipanti diretti e clienti presso controparti centrali extra-UE riconosciute ai sensi di EMIR (articolo 7 quinquies).

In via generale, ai fini della vigilanza sul rispetto degli

obblighi derivanti dalla disciplina EMIR, vige una suddivisione di competenze per finalità tra le autorità italiane basata sugli articoli 4-quater e 79-octies del TUF.

Più in dettaglio, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP sono le autorità competenti per il rispetto di determinati obblighi posti da EMIR a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. La Consob è altresì competente per i medesimi obblighi nei confronti delle controparti non finanziarie che non siano soggetti vigilati da altra autorità (articolo 4-quater).

Sulla base dell'articolo 4-quater, comma 2-bis, il "Documento ricognitivo sul riparto delle competenze EMIR" siglato nel 2016 dalla Consob e dalla Banca d'Italia stabilisce le attribuzioni relative al rispetto degli obblighi da parte delle controparti, finanziarie e non finanziarie, soggette alla vigilanza di entrambe le autorità. Alla Consob sono attribuite le competenze relative agli obblighi di trasparenza e comportamento in capo a tali controparti.

Alla Consob sono infine attribuite dall'articolo 79-octies in via esclusiva le competenze specifiche sul rispetto dell'obbligo di *clearing* di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di EMIR, da parte di tutti i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, nonché sugli obblighi di trasparenza e comportamento previsti dagli articoli 38, paragrafo 1, e 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7, di EMIR in capo ai soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali.

Alla luce del consolidato assetto di attribuzioni a suo tempo delineato, nel TUF e nel menzionato Documento Ricognitivo, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla disciplina EMIR, i nuovi obblighi relativi all'*active account* (articoli 7 bis e 7 ter) - in quanto obblighi di comportamento connessi alla *clearing obligation* - e i rafforzati presidi in materia di *reporting* alle autorità e di trasparenza (articoli 7 quater, 7 quinquies e 38, paragrafi 8 e 9) rientrano nell'alveo dell'attuale *framework* di vigilanza che attribuisce competenze esclusive alla Consob su tali tipologie di obblighi.

Tale impostazione trova peraltro conferma nei lavori preliminari di adeguamento dell'ordinamento nazionale a EMIR 3.0².

Poste tali premesse, nelle more del completamento del processo di attuazione del pacchetto legislativo e dell'aggiornamento del Documento ricognitivo sul riparto delle competenze EMIR, si richiama l'attenzione su alcuni aspetti di seguito illustrati.

1 Si tratta dei derivati su tassi di interesse, denominati in euro e in zloty polacco, e dei derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro (articolo 7 bis, paragrafo 6, di EMIR 3.0).

2 I principi e criteri direttivi per l'attuazione di EMIR 3.0 nell'ordinamento italiano sono stati inclusi mediante emendamento del Governo nel disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024"). Tali principi e criteri fanno esplicito riferimento alle norme del TUF sopra indicate e prevedono altresì l'attribuzione alla Consob dei poteri di vigilanza necessari per l'esercizio "delle funzioni previste dagli articoli 7 bis e 7 ter del Regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987", in materia di *active account* (articolo 10-bis, comma 9, del d.d.l.).

Da un punto di vista generale, si evidenzia che, salvo specifiche eccezioni³, gli obblighi introdotti da EMIR 3.0 in capo a controparti, partecipanti diretti e clienti sono applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso ossia, come sopra indicato, dal 24 dicembre 2024, anche in assenza delle norme tecniche di regolamentazione che dovranno dettagliare i singoli requisiti.

A tal proposito, in attesa dell'adozione da parte della Commissione europea dei Regolamenti delegati contenenti le misure di secondo livello, si suggerisce di fare riferimento, per il rispetto della disciplina introdotta da EMIR 3.0, ai documenti di consultazione pubblicati dall'ESMA⁴, e successivamente ai *Final Report* che verranno trasmessi dall'ESMA alla Commissione.

Per quanto concerne gli adempimenti connessi alla disciplina dell'*active account* e gli obblighi di *reporting* alle autorità sopra menzionati, si invita a trasmettere le relative comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata della Divisione Vigilanza Mercati della Consob (dme@pec.consob.it) e alla casella funzionale *post-trading@consob.it*.

Con riferimento alla notifica di assoggettamento all'obbligo di conto attivo, richiesta ai sensi dell'articolo 7 *bis*,

paragrafo 1, secondo comma, di EMIR 3.0, si invita a utilizzare il *template* che l'ESMA ha reso disponibile nel dicembre 2024 sul proprio sito *web*⁵.

Per quanto riguarda i profili di trasparenza da parte dei *clearing service provider*, si richiama l'attenzione sulla necessità di adempiere alle nuove previsioni introdotte da EMIR 3.0 richiamate sopra. Con riferimento particolare all'articolo 38, paragrafo 8, lettera *d*) – in tema di simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali i clienti potrebbero essere soggetti in scenari diversi – si suggerisce, anteriormente all'adozione dei Regolamenti delegati recanti le misure di secondo livello, di fare leva per quanto possibile sulle informazioni e sulle simulazioni acquisite dalle controparti centrali, anche fornendo evidenza, ove pertinente, degli ammontari di margini aggiuntivi richiesti dal prestatore del servizio di compensazione rispetto a quelli determinati dalle controparti centrali.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere trasmesse alla casella di posta elettronica dell'Ufficio *Post Trading* della Consob (post-trading@consob.it).

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

3 Dette eccezioni riguardano le modifiche all'articolo 4 *bis*, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, di EMIR 3.0, relative alla nuova metodologia per il calcolo della soglia di *clearing*, che non si applicano fino alla data di entrata in vigore delle relative norme tecniche di regolamentazione.

4 Per quanto riguarda le misure in materia di conto attivo, si rimanda al documento di consultazione pubblicato dall'ESMA il 20

novembre 2024 (<https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-conditions-active-account-requirement-under-emir-3>).

5 <https://www.esma.europa.eu/central-counterparties/ccp-policy>.

3 Altre decisioni

1. Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Conafi Spa

Con riferimento:

- al comunicato stampa del 15 gennaio 2025 con il quale la Società ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") ha deliberato – *"previa acquisizione dei pareri favorevoli, per quanto di propria competenza, del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (in applicazione su base volontaria della disciplina per le operazioni con parti correlate), rilasciati in data 13 gennaio 2025"* – in merito alla proposta di trasformazione di Conafi da società per azioni in società a responsabilità limitata ("Operazione di Trasformazione"), con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale e conseguente revoca dalle negoziazioni sul mercato regolamentato *Euronext Milan* delle azioni ordinarie della medesima Società nonché alla correlata proposta di riduzione volontaria del capitale sociale;
 - all'assemblea convocata per deliberare sulle suddette proposte il giorno 20 febbraio 2025., in unica convocazione;
 - alle relazioni illustrative concernenti le proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea in parola, pubblicate il 21 gennaio scorso, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF nonché degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");
 - alla documentazione trasmessa dalla Società con note del 20 dicembre 2024 e del 28 gennaio 2025, in riscontro alle richieste formulate dalla Consob, ai sensi dell'art. 115 del TUF, rispettivamente, in data 13 dicembre 2024 e 21 gennaio 2025, dalla quale emerge – tra l'altro – che:
 - il Comitato Controllo e Rischi ("CCR") riunitosi in data 13 gennaio u.s. alle ore 15.05, ha deliberato *"a maggioranza"*, tra l'altro, *"di valutare favorevolmente l'Operazione di Trasformazione, senza rilevare criticità da segnalare al Consiglio di Amministrazione"*;
 - il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ("Comitato OPC") riunitosi in data 13 gennaio u.s., alle ore 15.35, ha deliberato *"a maggioranza"* ... di: *"non ritenere necessario procedere alla nomina di un esperto indipendente che supporti il Comitato nell'adozione delle proprie valutazioni; ... esprimere parere favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Trasformazione"*;
 - il C.d.A. riunitosi in data 15 gennaio u.s. ha
- approvato, *inter alia*, l'Operazione di Trasformazione all'unanimità e *"con l'astensione dell'Amministratore Delegato"*;
- al comunicato diffuso da ultimo in data 5 febbraio u.s. con il quale la Società ha informato il mercato della avvenuta pubblicazione della documentazione relativa, tra l'altro: (i) alla *"richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea"* presentata, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF dal socio D&C Governance Technologies S.r.l., al fine di proporre l'*"Azione di Responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi degli artt.li 2392, 2393 e 2407 del Codice Civile"*; (ii) alla proposta individuale di deliberazione presentata dal medesimo azionista di *"rinviare la discussione e votazione"* sull'Operazione di Trasformazione *"a data successiva alla pubblicazione della documentazione relativa alle assemblee di bilancio 2025"* di Conafi e della controllata ISCC Fintech S.p.A. ("ISCC"); (iii) alle valutazioni del C.d.A. al riguardo;
- la Commissione ha chiesto alla Società, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, di integrare la Relazione illustrativa relativa al punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea in parola, concernente la proposta di *"Trasformazione di Conafi S.p.A. in società a responsabilità limitata, con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale e conseguente revoca dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie; deliberazioni inerenti e conseguenti"*, ("Relazione illustrativa sulla Trasformazione"), con i seguenti elementi informativi e documentali:
1. il piano pluriennale relativo agli esercizi 2024–2028 predisposto da codesta Società con il supporto di KPMG Advisory S.p.A., menzionato nel paragrafo *"Motivazioni della proposta di Trasformazione"* della citata Relazione illustrativa ("Piano");
 2. il dettaglio in forma tabellare dei compensi corrisposti in favore dei componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale di Conafi negli esercizi 2022, 2023 e 2024 nonché i medesimi compensi previsti nel Piano per gli esercizi 2025 e seguenti, indicando le specifiche motivazioni per le quali tale categoria di costi diminuirebbe significativamente in conseguenza della trasformazione;
 3. con riferimento alla circostanza per cui il Piano è stato elaborato *"senza considerare alcuna distribuzione di dividendi da parte di ISCC Fintech"*, eventuali valutazioni svolte dagli amministratori con riguardo a scenari alternativi di distribuzione di dividendi da parte della controllata ISCC, anche successivamente al 2028, tenuto conto delle stime di utile netto e *free cash flow* contenute nell'*equity research* di Integrae SIM dell'8.10.2024 (pari rispettivamente a circa 13,8 milioni di euro e a circa 15,8 milioni di euro cumulati nel triennio 2024–2026) nonché dei flussi di ricavi generati dalle attività di valorizzazione e rivendita dei portafogli di NPL realizzate a partire dal mese di marzo 2024 dalla controllata in parola (pari a

circa 2,9 milioni di euro su un totale di circa 4,7 milioni di ricavi nel primo semestre 2024);

4. l'indicazione del processo decisionale seguito per l'approvazione da parte della Società dell'Operazione di Trasformazione, precisando in particolare che la delibera del 15 gennaio u.s. è stata assunta dal C.d.A. - previa acquisizione dei pareri del CCR e del Comitato OPC - all'unanimità dei consiglieri e con la sola astensione dell'Amministratore Delegato Dott. Nunzio Chiolo dato il suo interesse nell'Operazione in quanto socio titolare indirettamente del controllo di Conafi tramite Nusia S.p.A. e Alite S.r.l.;
5. l'indicazione delle modalità di assunzione delle delibere da parte del CCR e del Comitato OPC, specificando che le stesse sono state approvate a maggioranza e indicando, altresì, le motivazioni del voto contrario espresso da uno dei componenti i Comitati;
6. il parere redatto dal Comitato OPC, su base volontaria, circa l'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Trasformazione;
7. informazioni circa le possibili operazioni alternative esaminate dalla Società per pervenire alla revoca dei titoli dalle negoziazioni (i.e. oltre alla liquidazione, cessione del pacchetto di controllo a terzi, offerta al pubblico di acquisto promossa dal socio di controllo oppure dalla Società sulle proprie azioni, fusione per incorporazione di Conafi nel socio di controllo Nusia S.p.A. o nella controllata ISCC), indicando le motivazioni per le quali le stesse sono state ritenute non percorribili;
8. l'indicazione delle valutazioni svolte in merito alla rispondenza delle opzioni alternative e dell'opzione prescelta alla tutela degli interessi dei soci e, in particolare, degli azionisti di minoranza;
9. in ordine alla tempistica prevista per l'Operazione di Trasformazione, le ragioni per le quali codesta Società ha ritenuto di convocare l'Assemblea antecedentemente alla pubblicazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari di Conafi relativi all'esercizio 2024;
10. le eventuali valutazioni effettuate circa la compatibilità dell'Operazione di Trasformazione in esame con la normativa vigente, in particolare con il combinato disposto dell'art. 2437- *quinquies* c.c. e dell'art. 133 del TUF, e con l'interesse dei soci, penalizzati dalla perdita di liquidabilità delle azioni conseguente al *delisting*, tenuto conto che l'operazione è volta prevalentemente a conseguire la citata revoca dalla quotazione.

La Commissione ha inoltre chiesto al Collegio Sindacale, sempre ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Tuf, di esprimere le proprie considerazioni in ordine ai punti 9. e 10. sopra indicati, anche alla luce delle operazioni alternative esaminate.

Infine la Commissione ha chiesto che gli elementi informativi e documentali sopra indicati, siano pubblicati, unitamente a copia della lettera di richiesta, entro le ore 9.00 del 17 febbraio 2025, con le stesse modalità previste per la pubblicazione della Relazione illustrativa sulla Trasformazione. Tale

pubblicazione deve inoltre essere resa nota con un comunicato stampa, diffuso con le modalità indicate nella parte III, titolo II, capo I del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e di indicare nel comunicato stampa la precisazione che le informazioni sono rese su richiesta della Consob.

Banco BPM Spa- Con riferimento:

- all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Banco BPM Vita S.p.A., su azioni ordinarie emesse da Anima Holding S.p.A, comunicata al mercato da Banco BBPM Vita S.p.A. ("BBPM Vita" o "Offerente") in data 6 novembre 2024, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 37 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e il cui documento di offerta è stato dalla stessa depositato, in bozza, in data 26 novembre 2024 ("Documento d'Offerta"), con conseguente avvio, da parte della Consob, del procedimento amministrativo n. 175487, nonché alla corrispondenza successivamente intercorsa nell'ambito del predetto procedimento;
- al comunicato stampa diffuso congiuntamente da BPM Vita e dalla Banca in data 12 febbraio 2025 con il quale sono stati resi noti, tra l'altro, gli impegni di adesione all'Offerta da parte di Poste Italiane S.p.A. e di FSI SGR S.p.A. e la decisione di convocare l'Assemblea di Banco BPM cui sottoporre, ai sensi dell'art. 104 del TUF, l'autorizzazione a incrementare il corrispettivo d'offerta a Euro 7,00 e a rinunciare, in tutto o in parte, alle condizioni di efficacia dell'Offerta. Si fa altresì riferimento al comunicato diffuso il 20 febbraio 2025 con cui è stato dato atto degli impegni di adesione all'Offerta assunti dal top management di Anima;
- al comunicato diffuso in pari data da Banco BPM con il quale sono stati resi noti l'approvazione dei risultati al 31.12.2024 e l'aggiornamento del Piano Strategico, nonché alle *slide* di presentazione "*Group FY2024 Results and Strategic Plan update*", rese disponibili sul sito web della Banca nella medesima data;
- alla Relazione illustrativa per l'Assemblea dei soci di Banco BPM S.p.A., convocata in sede ordinaria per il 28 febbraio p.v., redatta ai sensi degli artt. 125-*ter* del TUF e 84-*ter* del Regolamento Emittenti e resa disponibile in data 13 febbraio u.s. ("Relazione illustrativa"), nonché al comunicato stampa diffuso da codesta Banca in data 18 febbraio 2025 intitolato "*Precisazioni relative al comunicato diffuso da Unicredit*" (il "Comunicato BPM del 18 febbraio");
- alla richiesta della Consob del 19 febbraio 2025 ed alla nota di riscontro da parte della Banca del 21 febbraio 2025;

la Commissione al riguardo, ai fini di una compiuta valutazione in ordine all'autorizzazione all'incremento del prezzo di offerta e alla rinuncia alle relative condizioni, ha chiesto alla Banca di pubblicare una nota integrativa alla Relazione illustrativa contenente i seguenti elementi informativi:

- 1) in relazione alla soglia del 13% al di sopra della quale è atteso mantenersi il CET 1 *ratio* alle date di riferimento del Piano in caso di mancato ottenimento del *Danish Compromise*, fornire indicazioni in merito alla natura ed al contributo complessivo sul capitale delle azioni di *capital management* e delle ulteriori azioni manageriali previste nell'arco del piano (nel caso di acquisizione al 100% di Anima Holding);
- 2) fornire l'indicazione del CET1 *ratio* previsto al 30 giugno 2025 sia in ipotesi di ottenimento del *Danish Compromise* sia in ipotesi di mancato ottenimento del citato regime;
- 3) con riferimento alla suddetta soglia del 13% del CET1 *ratio* raggiungibile in caso di mancato ottenimento del regime del *Danish Compromise*, fornire le considerazioni in merito alla capacità prospettica, nell'arco di piano, di mantenere adeguati *buffer* patrimoniali rispetto ai requisiti di capitale obbligatori, tenendo conto anche del confronto con i livelli attesi dai principali *peers*, con particolare riguardo a quelli italiani di dimensioni simili;
- 4) le ipotesi in base alle quali Banco BPM ha ritenuto di poter prevedere obiettivi di *performance* nel piano 2024-2027 più ambiziosi rispetto al precedente piano;
- 5) le aspettative del Banco in merito al livello del CET 1 nel caso di scenario avverso della redditività, con indicazione del mantenimento o meno del livello di CET 1 rappresentato nell'arco del piano, in caso di esito negativo dell'applicazione del *Danish Compromise* e con un *Pay-out ratio* di Piano pari all'80%;
- 6) indicazioni chiare circa l'incertezza delle previsioni formulate dalla Banca relative alla *performance* reddituale e ai conseguenti livelli attesi del CET 1 nell'arco del piano;
- 7) con riguardo alla stima del ritorno atteso dall'investimento in Anima, fornire i dettagli relativi al calcolo del 13% di ritorno sul capitale investito, riportato nel comunicato stampa della Banca del 18 febbraio scorso;
- 8) fornire indicazioni in ordine alla qualificazione e quantificazione delle sinergie attese dall'operazione, alla tempistica di esplicazione delle stesse, correlando altresì l'informazione al raggiungimento o meno del controllo totalitario o di diritto di Anima;
- 9) con riferimento a quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea del 28 febbraio 2025 in merito ai requisiti minimi di solvibilità di Banco BPM Vita, precisare che non risulta necessario dotare Banco BPM Vita di ulteriori fondi rispetto all'esborso massimo dell'Offerta.

La Commissione ha chiesto altresì (i) di fornire informazioni circa lo stato di avanzamento, alla data della presente richiesta, dell'iter autorizzativo con BCE in tema di *Danish Compromise*, e delle iniziative intraprese dalla Banca in relazione al suddetto processo, precisando altresì come la relativa risposta da parte della BCE possa intervenire anche successivamente alla conclusione del periodo di offerta (ii) alla luce degli impegni di adesione conclusi con Poste Italiane S.p.A. e con FSI SGR S.p.A., e degli ulteriori impegni di adesione assunti da alcuni manager di Anima per effetto dei quali la quota di BPM potrà raggiungere il 44,8% del relativo capitale sociale, indicare quale sia la soglia minima di adesione all'OPA a fronte della quale la soglia attualmente indicata nel 66,7% potrà essere rinunciata in coerenza coi programmi futuri.

La Commissione ha infine chiesto che la nota integrativa sia pubblicata con le medesime modalità previste per la pubblicazione della Relazione illustrativa, senza indugio e comunque non oltre le ore 13 del 27 febbraio prossimo. Dell'avvenuta pubblicazione della predetta integrazione dovrà essere data notizia mediante la diffusione di un comunicato stampa con le modalità previste dalla parte III, titolo II, capo I, del Regolamento Emittenti. Nel comunicato e nella predetta nota integrativa si dovrà precisare che le informazioni sono fornite su richiesta della Consob. Infine, dovrà essere altresì data notizia della predetta integrazione in apertura dei lavori assembleari, mettendone a disposizione copia della stessa a favore degli intervenuti.

2. Documenti d'offerta relativi alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Periodo d'offerta	Operazione
03/03/2025 21/03/2025	Offerta pubblica di acquisto (opa) obbligatoria totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. n. 58 del 1998, da Automation Systems Spa su azioni ordinarie emesse da Piovan Spa . Il corrispettivo è pari a 14 euro per ciascuna azione portata in adesione.

3. Inoltri di rapporti alla Magistratura

Nel periodo di riferimento la Commissione ha deliberato l'inoltro all'Autorità Giudiziaria di **otto rapporti** in relazione a fatti comportanti ipotesi di violazione di legge sanzionate penalmente.

Indice cronologico

16-28 febbraio 2025

1 Delibere e provvedimenti urgenti

Delibera n. 23429

3

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e attribuzione ad interim dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Rapporti con il Pubblico

Delibera n. 23430

3

Nomina del Responsabile della protezione dei dati personali

Delibera n. 23433

4

Ordine, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. u), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 129/2024, di cessazione immediata dell'offerta al pubblico italiano di cryptoattività, diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, denominate Token MOGA, svolta tramite il sito internet www.intelligenza-ai.com senza aver notificato un White Paper sulle cryptoattività conformemente all'art. 8 del MiCAR

Delibera n. 23434

7

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://tsafgroup.com> e la relativa pagina <https://client.tsafgroup.com>

Delibera n. 23435

7

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://emeraltrade.com> e relativa pagina <https://trade.emeraltrade.com>

Delibera n. 23436

8

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://macanlimited-holdingsltd.com> e la pagina <https://trd.macanlimited-holdingsltd.com>

Delibera n. 23437

9

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet <https://itradingfx.com> e le pagine <https://account.itradingfx.com> e <https://tradingapi.tradingchart.io>

Delibera n. 23438

10

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.revolutfx.net e la relativa pagina <https://client.revolutfx.net>

Delibera n. 23440

11

Autorizzazione di Prometheus Investment Management Ltd all'esercizio, in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, del servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti ed iscrizione della stessa Società nell'Albo di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo

Delibera n. 23441

12

Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Automation Systems S.p.A., ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998, su azioni ordinarie emesse da Piovan S.p.A.

Delibera n. 23443

14

Nomina del Collegio di disciplina per il biennio 2025-2026

Delibera n. 23446

14

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.streetstate-vip.com

Delibera n. 23447

15

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://flowtrade.nl>

Delibera n. 23448

16

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://alfacapital-cfd.com> e relativa pagina <https://client.alfacapital-cfd.com>

Delibera n. 23449

17

Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente a oggetto i tre piani di investimento "Standard" denominati "Piano di avviamento", "Piano base" e "Piano Standard" e i tre piani di investimento "A lungo termine" denominati "Primo Ambasciatore", "Secondo Ambasciatore" e "Ambasciatore Senior (Ambasciatore del petrolio e del gas)" promossa dalla "Peoplelife- Dataexit" anche tramite il sito internet <https://peoplelife-datexit.com>

2 Comunicazioni, avvisi, richiami di attenzione e Q&A

[Comunicazione n. 1/25 del 28 febbraio 2025](#) 20
Le nuove previsioni di EMIR 3.0

3 Altre decisioni

1. Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 22
2. Documenti d'offerta relativi alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 24
3. Inoltri di rapporti alla Magistratura 24

Indice per materia

16-28 febbraio 2025

Consob

Delibera n. 23429 3

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e attribuzione ad interim dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Rapporti con il Pubblico

Delibera n. 23430 3

Nomina del Responsabile della protezione dei dati personali

Delibera n. 23443 14

Nomina del Collegio di disciplina per il biennio 2025-2026

Controparti centrali

Comunicazione n. 1/25 del 28 febbraio 2025 20

Le nuove previsioni di EMIR 3.0

Imprese di investimento

Delibera n. 23440 11

Autorizzazione di Prometheus Investment Management Ltd all'esercizio, in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, del servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti ed iscrizione della stessa Società nell'Albo di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo

Inoltri alla Magistratura

➤ Rapporti 24

Mercati regolamentati

Comunicazione n. 1/25 del 28 febbraio 2025 20

Le nuove previsioni di EMIR 3.0

Offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita

➤ Sospensioni

Delibera n. 23449 17

Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente a oggetto i tre piani di investimento "Standard" denominati "Piano di avviamento", "Piano base" e "Piano Standard" e i tre piani di investimento "A lungo termine" denominati "Primo Ambasciatore", "Secondo Ambasciatore" e "Ambasciatore Senior (Ambasciatore del petrolio e del gas)" promossa dalla "Peoplelife- Dataexit" anche tramite il sito internet <https://peoplelife-datexit.com>

Offerta pubblica di acquisto o di scambio

➤ Documenti d'offerta relativi alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, pubblicati nel periodo di riferimento 24

Delibera n. 23441 12

Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Automation Systems S.p.A., ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998, su azioni ordinarie emesse da Piovan S.p.A.

Offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita

Delibera n. 23449

Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente a oggetto i tre piani di investimento "Standard" denominati "Piano di avviamento", "Piano base" e "Piano Standard" e i tre piani di investimento "A lungo termine" denominati "Primo Ambasciatore", "Secondo Ambasciatore" e "Ambasciatore Senior (Ambasciatore del petrolio e del gas)" promossa dalla "Peoplelife-Dataexit" anche tramite il sito internet <https://peoplelife-datexit.com>

Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

24

Servizi o attività di investimento svolti tramite la rete internet

➤ Ordini di porre termine all'offerta o allo svolgimento dei servizi senza abilitazione

Delibera n. 23434

7

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://tsafgroup.com> e la relativa pagina <https://client.tsafgroup.com>

Delibera n. 23435

7

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://emeraltrade.com> e relativa pagina <https://trade.emeraltrade.com>

Delibera n. 23436

8

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://macanlimited-holdingsltd.com> e la pagina <https://trd.macanlimited-holdingsltd.com>

Delibera n. 23437

9

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet <https://itradingfx.com> e le pagine <https://account.itradingfx.com> e <https://tradingapi.tradingchart.io>

Delibera n. 23438

10

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.revolutfx.net e la relativa pagina <https://client.revolutfx.net>

Delibera n. 23446

14

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.streetstate-vip.com

Delibera n. 23447

15

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://flowtrade.nl>

Delibera n. 23448

16

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet <https://alfacapital-cfd.com> e relativa pagina <https://client.alfacapital-cfd.com>

Servizi per le crypto-attività (MiCAR)

➤ Ordini di cessazione dell'attività

Delibera n. 23433

4

Ordine, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. u), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 129/2024, di cessazione immediata dell'offerta al pubblico italiano di cryptoattività, diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, denominate Token MOGA, svolta tramite il sito internet www.intelligenza-ai.com senza aver notificato un White Paper sulle crypto-attività conformemente all'art. 8 del MiCAR